



REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

Stagione venatoria 2017/18

Art. 1 - Requisiti, domanda di partecipazione e rilascio dell'autorizzazione

1.1. Ai sensi delle vigenti Linee guida regionali in materia, l'accesso al piano di prelievo selettivo è consentito ai cacciatori che hanno frequentato uno specifico percorso formativo organizzato dal CATO3 o da altro ATC/CA regionale e che sono in possesso di certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata" rilasciato da un Poligono di tiro autorizzato. Tale certificato non è necessario per i cacciatori già in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati o per quelli in possesso di abilitazione alla caccia in Zona Alpi conseguita prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 70/96.

1.2. Il cacciatore che intenda richiedere l'autorizzazione alla caccia di selezione al cinghiale all'interno del territorio del CATO3 deve inoltrare apposita domanda entro il **31 maggio 2017** allegando ricevuta di versamento di € 50,00 quale quota di partecipazione e specificando la preferenza, comunque non vincolante per il Comprensorio, per i periodi e le zone di cui al successivo art. 2. Il versamento è da effettuare tramite bollettino postale o bonifico sul c/c n. 35772102 intestato a Comprensorio Alpino TO3 (iban: IT85T0760101000000035772102; causale: domanda selettiva cinghiale 2017). La domanda può essere trasmessa al Comprensorio per posta (fa fede il timbro postale), PEC o direttamente presso gli uffici. Non è ammesso l'invio tramite fax o posta elettronica (ad eccezione della PEC). La quota di partecipazione dà diritto all'esercizio venatorio soltanto nel periodo e nella zona assegnati dal CATO3 e comprende l'eventuale prelievo di un capo e la possibilità di prelievo di un secondo capo, anche nella stessa giornata, la cui quota integrativa di € 20,00 sarà pagata dopo l'eventuale abbattimento. In seguito, il cacciatore può richiedere, al costo di € 20,00, un'altra autorizzazione la cui validità scadrà comunque sempre alla fine del periodo originariamente assegnato.

1.3. In caso di mancato prelievo al termine del periodo autorizzato la quota di partecipazione versata non sarà restituita.

1.4. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dal Comprensorio ed è costituita da:

- a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, il settore, il periodo e le giornate di caccia consentite;
- b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento;
- c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia.

1.5. Tra tutte le domande pervenute entro la data di cui al punto 1.2, il Comprensorio procederà al sorteggio delle autorizzazioni da rilasciare in ogni zona e periodo fino al raggiungimento delle assegnazioni disponibili di cui al successivo punto 2.4. Ciò significa che la preferenza indicata all'atto della domanda è puramente indicativa ed al cacciatore richiedente la partecipazione al prelievo selettivo del cinghiale potrà essere assegnato anche una zona e un periodo diversi da

quelli prescelti. In caso di numero di domande eccedenti la disponibilità di posti, si terrà un sorteggio in occasione della serata informativa di **lunedì 5 giugno** presso la sede comprensoriale. In caso di rinuncia all'assegnazione, la quota di partecipazione versata dal cacciatore all'atto della domanda non gli verrà restituita. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il giorno antecedente l'inizio del periodo assegnato viene considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato e in questo caso l'autorizzazione sarà assegnata ad altro cacciatore. Ai cacciatori esclusi da una qualsiasi assegnazione verrà restituito l'importo versato all'atto della domanda.

1.6. Tutti i cacciatori autorizzati, nel caso non abbiano già seguito specifico percorso formativo, per poter praticare la caccia di selezione al cinghiale dovranno obbligatoriamente partecipare alla serata informativa prevista dalla normativa vigente (cfr. punto 1.1) che si terrà presso la sede del Comprensorio **lunedì 5 giugno** alle ore 20.30.

Art. 2 - Territorio, periodi, giornate e orari di caccia

2.1. Il prelievo selettivo del cinghiale potrà essere attuato esclusivamente in zone e da postazioni assegnate preventivamente dal CA, nel territorio di fondovalle, o prossimo ad esso, dove storicamente si rinvergono i maggiori danni alle colture agricole.

2.2. Le zone sono definite in numero di dieci all'interno di ognuna delle quali il Comprensorio individuerà un massimo di tre/quattro postazioni che potranno alternativamente essere scelte dall'assegnatario del capo in quella zona.

Zona	Comuni
1	Susa - Bussoleno (sx orografica)
2	Susa - Bussoleno (dx orografica)
3	San Giorio
4	Chianocco - Bruzolo
5	Villar Focchiardo
6	Borgone - San Didero
7	Condove
8	Sant'Antonino - Vaie
9	Caprie
10	Chiusa San Michele - Sant'Ambrogio

2.3. Il calendario stabilito dal CA, riportato nella tabella sottostante, è compreso tra il giorno 08/06 e il 17/09 ed è suddiviso in 5 periodi di assegnazione di ugual durata. All'interno del periodo assegnato il cacciatore può esercitare il prelievo selettivo del cinghiale per un massimo di 3 giornate alla settimana a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica.

CLASSI	PERIODO	APERTURA	CHIUSURA	GIORNATE
Striati - Rossi - Maschi	1	08/06	25/06	Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato, Domenica
	2	29/06	16/07	
	3	20/07	06/08	(Massimo tre giornate alla settimana)
	4	10/08	27/08	
	5	31/08	17/09	

2.4. Per ogni periodo e per ogni zona potrà essere autorizzato dal CA un solo cacciatore: ciò significa che saranno rilasciate 10 autorizzazioni per ogni periodo stabilito per un totale di 50.

2.5. L'orario di caccia consentito va da un'ora prima del sorgere del sole alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 fino ad un'ora dopo il tramonto nei periodi 1, 2 e 3; da un'ora prima del sorgere del sole alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 fino ad un'ora dopo il tramonto nei periodi 4 e 5.

2.6. Il cacciatore autorizzato deve, preventivamente ad ogni uscita di caccia, segnalare la sua presenza imbucando lo specifico tagliando nelle cassette del Comune in cui ricade la zona assegnatagli dal CA e può esercitare il prelievo soltanto da una delle postazioni individuate in ogni zona. Per motivate esigenze, anche su proposta dell'assegnatario della zona, il Comprensorio può modificare la localizzazione degli appostamenti anche nel corso di uno dei periodi autorizzati.

Nel caso se ne ravvisi la necessità per la prevenzione di ingenti danni o di situazioni di particolare allarme sociale, la modifica delle postazioni da parte del Comprensorio può avvenire anche con riferimento a territori di Comuni limitrofi a quelli della zona assegnata.

Art. 3 - Mezzi e modalità di caccia

3.1. Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente in forma singola con fucile con canna ad anima rigata dotato di ottica e di calibro non inferiore a 7 mm (è comunque consentito il calibro 270).

3.2. Il prelievo può essere esercitato esclusivamente all'aspetto in uno degli appostamenti autorizzati che dovrà essere raggiunto con la carabina scarica e chiusa nella custodia. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizione tale da poter completare l'abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare con l'arma carica al di fuori dell'appostamento verrà considerato un'infrazione al presente Regolamento.

3.3. Il cacciatore deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sia anteriormente che posteriormente, nei colori rosso, arancione o giallo e deve procedere al tiro esclusivamente quando abbia la certezza che il proiettile, nel caso l'animale venga mancato, impatti al suolo o contro una barriera fisica in grado di interromperne la traiettoria.

3.4. Il cacciatore autorizzato al prelievo selettivo del cinghiale, all'atto del ritiro della scheda autorizzativa, dei contrassegni e del blocchetto di tagliandi di uscita di cui al punto 1.4., **deve** ritirare anche una scala messa a disposizione dal Comprensorio. Tale scala, spostabile ogni volta da un appostamento all'altro, può essere utilizzata dal cacciatore con funzione di appoggio sopraelevato per il tiro al fine di migliorare i requisiti di sicurezza.

3.5. La scala di cui al precedente punto è consegnata dal CATO3 in comodato d'uso gratuito agli assegnatari delle zone che ne sono pertanto responsabili sia riguardo all'uso che alla conservazione e allo stato come specificato nel modello A compilato e sottoscritto all'atto del ritiro. La scala deve essere riconsegnata al Comprensorio entro il mercoledì seguente il termine del periodo di caccia autorizzato, pena il pagamento di una quota pari al valore della scala (€ 90,00). Resta inteso che in caso di smarrimento, furto e/o deterioramento il cacciatore dovrà provvedere al riacquisto di una scala identica a quella consegnatagli dal Comprensorio. Tale penalità non esclude comunque la restituzione della scala al Comprensorio entro 7 giorni successivi alla prima data di scadenza. In caso di nuova inadempienza rispetto a quanto sopra richiesto, il Comprensorio metterà in atto opportune azioni legali finalizzate alla tutela dei propri interessi patrimoniali.

3.6. È consentito esclusivamente il prelievo dei Maschi o degli Striati o Rossi di entrambi i sessi, fino al raggiungimento del piano di prelievo autorizzato dalla Regione. Pertanto il prelievo di una Femmina sarà considerato come abbattimento non conforme ai sensi delle Linee guida regionali in materia.

3.7. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione al CA e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero. L'elenco aggiornato dei conduttori abilitati al recupero è pubblicato sul sito internet del CATO3 nella sezione "piani prelievo" e presso gli uffici comprensoriali.

3.8. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente, e, in qualsiasi forma, di battitori.

Art. 4 - Controllo dei capi abbattuti

4.1. Ad abbattimento avvenuto il cacciatore deve immediatamente contrassegnare il capo con la fascetta autorizzativa e avvisare il Comprensorio ai fini del controllo dello stesso e per il rilevamento dei dati biometrici a cura di un suo incaricato. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge.

Art. 5 - Sanzioni e norme finali

5.1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal Calendario venatorio regionale.

5.2. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e delle altre leggi vigenti in materia.